

STUDIO LEGALE

avv. Marco Bigari

Patrocinio presso la Corte di Cassazione e le giurisdizioni superiori

48121 Ravenna - Via Antica Zecca, 6 (galleria Diaz)

Tel. 0544 34060 – 389 0477945 - Fax 0544 34060 - e mail: avv.bigari@tiscali.it -

P.E.C. marco.bigari@ordineavvocatiravenna.eu

TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Ricorso per la conferma delle misure protettive richieste con l'istanza di nomina dell'esperto ai fini della composizione negoziata della crisi d'impresa

(artt. 18 e 19 c.c.i.i.)

L'avv. Marco Bigari, che rappresenta e difende, per procura in calce al presente ricorso, il sig Carnevali Raimondo, nato a Ravenna il 9.10.1960 (c.f. CRNRND60R09H199H) nella qualità di Amministratore e Socio Unico della soc. **CARNEVALI & STERN CARROZZERIE S.R.L.** (c.f. e p. Iva 02346370394), con sede in Ravenna, Via dell'Abete, 21

espone quanto segue:

1) La società svolge l'attività di carrozzeria ed autoriparazioni dal 25.08.2009 e gode di una notevole fama sulla piazza di Ravenna, in relazione alla qualità delle riparazioni ed alle sue capacità tecniche, tanto da essere stata carrozzeria autorizzata ed ufficiale di principali marchi automobilistici quali, ad esempio, Mercedes e Renault.

Negli ultimi anni, in conseguenza di una contrazione dell'attività determinata anche, se non principalmente, dalle vicende legate alla pandemia da COVID 19, che ha determinato una diminuzione delle riparazioni per la scarsa circolazione dei veicoli e difficoltà ad operare per le limitazioni agli spostamenti, alla presenza del personale in azienda ed al

reperimento dei pezzi di ricambio, si è creata una rilevante tensione finanziaria dell'impresa.

Sicché, pur a fronte di una struttura aziendale articolata e dotata di attrezzature di prim'ordine, è venuto ad accumularsi un significativo debito verso l'Erario e nei confronti di un importante fornitore, in conseguenza della sproporzione dei costi rispetto ad una significativa contrazione del fatturato per alcuni anni.

Negli ultimi due anni il fatturato è in significativa ripresa ed i bilanci presentano un utile rilevante, ma la situazione finanziaria continua ad essere in precario equilibrio a causa della situazione debitoria accumulata negli anni di crisi.

Il debito verso l'Erario viene attualmente affrontato mediante la rateizzazione degli avvisi bonari e delle cartelle esattoriali, con pagamenti che, allo stato, sono regolarmente sostenuti.

La situazione debitoria verso gli Istituti di Credito, allo stato, non presenta criticità, in quanto i rapporti auto-liquidanti sono regolarmente operativi e le anticipazioni si chiudono regolarmente alla scadenza delle fatture anticipate, così come risultano in regolare ammortamento i mutui ed i finanziamenti chirografari.

La posizione verso il fornitore DESTAUTO SPA non ha trovato un punto di equilibrio e di gestione condivisa, tanto che lo stesso ha scelto di depositare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, attualmente pendente con in n. 82/2023 RG del Tribunale di Ravenna.

Non essendo la società in grado di far fronte al pagamento di tale debito, né risulterebbe finanziariamente sostenibile aggravare l'indebitamento verso gli Istituti di Credito per far fronte immediatamente al predetto pagamento, l'amministratore, con l'ausilio di professionisti di fiducia, si è determinato a promuovere una procedura per giungere, mediante la liquidazione degli *assets* della società al miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

Brevi cenni sull'ammissibilità del procedimento per la composizione negoziata della crisi in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da terzi ex art. 37 c.c.i.i.

La pendenza di un procedimento di apertura della liquidazione giudiziale non impedisce l'accesso alla composizione negoziata, posto che non ci sono limiti temporali per proporre l'istanza ex art. 17 c.c.i.i..

A proposito del rapporto tra liquidazione giudiziale e composizione negoziata, è necessario un chiarimento anche in ordine alla formulazione dell'art. 25 quinquies, che, nel prevedere i limiti di accesso alla seconda, stabilisce che l'istanza non possa essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40 (anche nelle forme della domanda prenotativa) e 54, comma 3.

La norma, ripresa dall'art. 23 D.L. n. 118/2021 ma adeguata alla diversa terminologia del Codice della Crisi, vuole riferirsi, come era per quella precedente, al solo caso in cui il debitore abbia fatto accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o proceda col preaccordo, mentre, in caso di pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale proposti dai soggetti legittimati ex art. 37, la composizione negoziata non è impedita: ma l'aver ripreso, nel passaggio dal D.L. 118/2021 al CCII, i termini del Codice della Crisi, che all'art. 40 contempla anche il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha fatto ritenere a alcuni primim interpreti, erroneamente, che anche quest'ultimo rappresenti un limite all'avvio della composizione.

E il fatto che l'art. 17, comma 3, lett.d), preveda che chi accede alla composizione negoziata debba accludere all'istanza una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale e una dichiarazione con la quale attesta di non aver presentato ricorsi ex art. 40 e 54, comma 3, è stato letto come se questo confermasse una siffatta

interpretazione e non, invece, nel senso opposto di smentirla (come si dovrebbe ricavare dal fatto che la norma chiede all'imprenditore di dichiarare se pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale e non che quelle domande non pendono, come fa invece per i ricorsi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o per la domanda di liquidazione giudiziale che egli stesso abbia proposto). (cfr. in termini Ilaria Pagni: *“La trattazione unitaria dell'alternativa tra la liquidazione giudiziale e gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nell'art.7 CCII”*)

Corretta è dunque la lettura offerta da:

- Trib. Bologna 8 novembre 2022, est. Atzori, il quale osserva che quel che conta è *“non tanto il punto di partenza, ma il punto di approdo, e cioè il risanamento della impresa attraverso le trattative con i creditori, ai quali si presenta un piano che dovrebbe convincerli ad accettare la sospensione del potere di azione ex art. 2740 c.c. a fronte di una ragionevole risanabilità”*.

- Tribunale di Lecce, con il decreto del 23 maggio 2022 (con riferimento, quindi, al d.l. n. 118 del 2021) che *“la mera pendenza di un'istanza per nomina dell'esperto finalizzata alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa sia idonea a rendere non procedibili le eventuali istanze di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) pendenti, che pertanto dovranno essere sospese, salvo che non emergano elementi idonei a far ritenere lo stato di crisi irreversibile”* (conformi: Tribunale Salerno, Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 02/11/2023; Tribunale Trani, Sent., 30/09/2023)

Il che induce a ritenere che la norma di cui all'art. 25 quinquies, nonostante quanto detto in precedenza, non comprenda anche l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa da terzi, sebbene anche questa sia contenuta nell'art. 40.

Soluzione molto più coerente con l'intero sistema, teso a privilegiare le soluzioni concordate, stragiudiziali e giudiziali, rispetto a quelle liquidatorie

e, in particolare rispetto alla liquidazione giudiziale, nel mentre ha un senso la preclusione alla composizione negoziata in caso di pendenza degli strumenti di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza quali il concordato preventivo, anche con riserva o un piano di ristrutturazione, che rientrano nella disponibilità del debitore e cercano, a parte il concordato liquidatorio, il mantenimento dell'impresa.

Al fine di conservare l'attività aziendale e rendere, per quanto possibile, certa e vantaggiosa la realizzazione dell'attivo della società si è proceduto alle seguenti attività preparatorie e si prevede di effettuare le seguenti attività liquidatorie.

a) Continuazione indiretta dell'attività.

il ramo aziendale costituito dall'attività di autoriparazione e carrozzeria, a seguito di manifestazione di interesse del 13.11.2023 è stato concesso in affitto di azienda alla società CAR CLINIC SRL, con sede in Avigliana (TO), Via dei Mareschi, 15 (c.f. 09704470013), la quale dal 1.01.2024 ha assunto la prosecuzione dell'attività **assorbendo la forza lavorativa in essere e, quindi, garantendo la continuità aziendale e la conservazione dei livelli occupazionale,** senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro e nelle commesse in essere.

Si evidenzia che tale società gode di indubbia fama a livello nazionale e di notevole affidabilità gestendo direttamente un numero rilevante di carrozzerie distribuite sul territorio nazionale e facenti parte di una unica rete.

Il predetto contratto di affitto prevede un canone mensile di euro 1.500 oltre IVA e una **offerta di acquisto dell'azienda condizionato all'omologazione di uno strumento di regolazione della crisi per euro 700.000,00.**

b) La locazione dell'immobile costituente la sede dell'azienda.

La società istante è proprietaria dell'immobile sito in Ravenna, Via dell'Abete, 21, che costituisce la sede della società e la sede dell'attività aziendale.

Di conseguenza, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale e di rendere più appetibile la cessione dell'immobile a soggetti terzi, interessati ad un immobile con elevati livelli di redditività, è stato concluso con la stessa società affittuaria CAR CLINIC SRL, con sede in Avigliana (TO), Via dei Mareschi, 15 (c.f. 09704470013) un contratto di locazione commerciale che prevede un canone annuale di euro 75.000,00 oltre IVA, tenuto conto che una porzione dell'immobile è già concessa in locazione alla società DI.RAI. s.a.s. di Saurgaliyeva Diana & C., Con sede in Ravenna (RA), via Dell'Abete, 21 (c.f. 02524410392) per un canone annuale pari ad euro 4.200,00 oltre IVA.

Sono in corso le azioni necessarie al reperimento di un soggetto interessato all'acquisto per il valore già stimato di euro 1.000.000,00, a fronte del quale le locazioni in essere consentirebbero una redditività pari al 8% lordo annuale.

c) La cessione del magazzino.

Altro *asset* oggetto di valorizzazione sarà il magazzino composto da pezzi di ricambio e vernici che verrà ceduto sempre a CAR CLINIC SRL, con sede in Avigliana (TO), Via dei Mareschi, 15 (c.f. 09704470013) al prezzo di valorizzazione in bilancio, ossia al prezzo di costo, di circa euro 100.000,00.

Con il ricavato delle predette attività liquidatorie sarà possibile pervenire alla miglior soddisfazione del ceto creditorio, secondo il piano ed i prospetti allegati, tra i quali figura anche il piano finanziario per i prossimi 6/12 mesi. Dall'esame della predetta documentazione emerge la piena ragionevolezza e fattibilità della composizione negoziata della crisi con accesso ad una delle soluzioni indicate dall'art. 23 del c.c.i.i..

Risulta evidente che in caso di Liquidazione giudiziale i creditori chirografari non troverebbero capienza nel riparto finale della procedura.

Ai fini del regolare svolgimento delle trattative ed al fine di preservare l'attivo da realizzare nelle successive operazioni di liquidazione programmate ai fini dell'esecuzione degli accordi che verranno raggiunti, all'esito dell'omologa da parte del Tribunale, **è indispensabile accedere alle misure protettive**, del patrimonio del debitore, che sono già state richieste, **a norma dell'art. 18 del c.c.i.i. contestualmente alla presentazione dell'istanza per la nomina dell'Esperto ai fini della composizione negoziata della crisi di impresa e tanto, a maggior ragione, vista anche la pendenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da DESTAUTO SPA, ora DESTEFANI GROUP SPA.**

Le misure protettive già richieste consistono nel divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ad acquisire diritti di prelazione non concordati ed il divieto di ottenere la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Tutto ciò considerato ed ulteriormente valutato che:

- sono stati già compiute importanti attività volte a conservare la continuità aziendale, i livelli occupazionali dell'azienda ed a valorizzare l'attivo della società ed a renderlo disponibile con ragionevole certezza;
- occorre procedere con le attività di negoziazione con i creditori con l'assistenza dell'Esperto, preservando l'attivo esistente e, come detto, la continuità aziendale;
- in tale ottica risulta indispensabile per la debitrice e per la miglior tutela dell'intero ceto creditorio la conferma delle misure protettive sino alla possibile omologa dell'accordo;

- il lasso di tempo occorrente al raggiungimento dell'omologa può essere ragionevolmente determinato, salvo ulteriori richieste di proroga, in 120 giorni;
- la pubblicazione sul registro delle imprese dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto è avvenuta in data 7 febbraio 2024;
- le misure richieste non possono arrecare alcun pregiudizio al ceto creditorio, stante la concreta valorizzazione dell'attivo in atto, le trattative che verranno intraprese per il raggiungimento dei pre-accordi nonché la presenza di un solo creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale, che ha tenuto una positiva e collaborativa condotta processuale, volta a consentire l'apertura della procedura di composizione negoziata della crisi;

P.Q.M.

Si chiede che il Tribunale di Ravenna, **voglia confermare le misure protettive**, a norma dell'art. 19 c.c.i.i., in presenza dei presupposti di legge, **stabilendo il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ad acquisire diritti di prelazione non concordati ed il divieto di ottenere la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per la durata massima di 120 giorni, salvo proroghe. .**

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il presente procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è soggetto al versamento del contributo unificato in misura fissa di euro 98,00.

Con ossequio.

Allegati:

- 1) Copia ultimi tre bilanci di esercizio;

- 2) Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima;
- 3) Elenco dei creditori con evidenziati i primi 10 per importo;
- 4) Progetto di piano di risanamento;
- 5) Autodichiarazione che sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'impresa può essere risanata;
- 6) Accettazione dell'esperto nominato;
- 7) Visura camerale aggiornata;
- 8) Contratto di affitto di azienda con offerta di acquisto;
- 9) Contratto di locazione immobile.

Ravenna, 7 febbraio 2024.

(avv. Marco Bigari)